

**DELIBERAZIONE 15 MARZO 2012**  
**89/2012/R/EFR**

**APPROVAZIONE DELLE RICHIESTE DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE DI RISPARMI ENERGETICI 0163547099808R003 PRESENTATA DALLA SOCIETÀ STARS ENERGY S.R.L. E 0808829100308R002 PRESENTATA DALLA SOCIETÀ SIRIO ENERGY S.R.L., IN ESECUZIONE, RISPETTIVAMENTE, DELLE SENTENZE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, SEZIONE III, 27 OTTOBRE 2011, N. 2922 E N. 2923 E TENUTO CONTO DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI, 22 MARZO 2010, N. 1634/2010**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 15 marzo 2012

### **VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. n. 244/01);
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e s.m.i. (di seguito: D.Lgs. n. 115/08);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- i decreti ministeriali 20 luglio 2004 recanti “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” e “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”;
- il decreto ministeriale del 21 dicembre 2007 recante “Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l’incremento dell’efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili”;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2002, n. 234/02 (di seguito: deliberazione n. 234/02) come successivamente modificata e, in particolare, la scheda tecnica n. 1, relativa alla sostituzione in ambito domestico di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato (di seguito: scheda tecnica n. 1);

- la deliberazione dell’Autorità 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: Linee guida);
- la deliberazione dell’Autorità 12 gennaio 2006, n. 4/06 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 4/06);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2007, n. 18/07 (di seguito: deliberazione n. 18/07);
- la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2007, n. 173/07 (di seguito: deliberazione n. 173/07);
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2008, EEN 14/08 (di seguito: deliberazione EEN 14/08);
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2008, EEN 17/08 (di seguito: deliberazione EEN 17/08);
- la deliberazione dell’Autorità 11 maggio 2009, EEN 5/09 (di seguito: deliberazione EEN 5/09);
- la deliberazione dell’Autorità 11 maggio 2009, EEN 6/09 (di seguito: deliberazione EEN 6/09);
- la deliberazione dell’Autorità 21 settembre 2009, EEN 15/09 (di seguito: deliberazione EEN 15/09);
- la deliberazione dell’Autorità 21 settembre 2009, EEN 16/09 (di seguito: deliberazione EEN 16/09);
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2011, EEN 9/11, e successive modifiche e integrazioni (nuove Linee guida);
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sezione III, depositata il 4 febbraio 2009, n. 1102/09 (di seguito: sentenza del Tar Lombardia n. 1102/09);
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sezione III, depositata il 4 febbraio 2009, n. 1103/09 (di seguito: sentenza del Tar Lombardia n. 1103/09);
- la sentenza del Tar Lombardia, Sezione III, depositata il 28 novembre 2011, n. 2922/11 (di seguito: sentenza del Tar Lombardia n. 2922/11);
- la sentenza del Tar Lombardia, Sezione III, depositata il 28 novembre 2011, n. 2923/11 (di seguito: sentenza del Tar Lombardia n. 2923/11);
- la decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, depositata il 22 marzo 2010, n. 1634/10 (di seguito: decisione del Consiglio di Stato n. 1634/10);
- la comunicazione del Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell’Autorità alla società Stars Energy S.r.l. in data 30 luglio 2008 (prot. Autorità n. 23038 di pari data);
- la comunicazione della società Stars Energy S.r.l. in data 26 agosto 2008 (prot. Autorità n. 26442 del 28 agosto 2008);
- la comunicazione del Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell’Autorità alla società Sirio Energy S.r.l. in data 30 luglio 2008 (prot. Autorità n. 23037 di pari data);
- la comunicazione della società Sirio Energy S.r.l. in data 26 agosto 2008 (prot. Autorità n. 26443 del 28 agosto 2008).

## CONSIDERATO CHE:

- in esecuzione della sentenza del Tar Lombardia n. 1103/09 e fatti salvi gli effetti della decisione del Consiglio di Stato sull'appello proposto dall'Autorità avverso tale sentenza, con la deliberazione EEN 16/09 l'Autorità ha concluso la rinnovazione del procedimento di riesame della richiesta di verifica avente codice 0163547099806R002 presentata dalla società Stars Energy S.r.l. rigettando la suddetta richiesta in quanto, in primo luogo, dall'esame della stessa e della documentazione depositata dalla società emerge l'impossibilità di verificare il rispetto del settore di intervento che costituiva condizione essenziale per l'utilizzo della scheda tecnica n. 1 di cui alla deliberazione n. 234/02 e, in secondo luogo, dagli elementi di fatto e di diritto illustrati nel medesimo provvedimento, risulta che la società non ha preparato e realizzato il progetto di risparmio energetico con la diligenza, buona fede e correttezza necessarie a garantire la massimizzazione del tasso di ritorno dei buoni distribuiti;
- con la sentenza n. 2922/11 il Tar Lombardia ha annullato la deliberazione EEN 16/09;
- in esecuzione della sentenza del Tar Lombardia n. 1102/09 e fatti salvi gli effetti della decisione del Consiglio di Stato sull'appello proposto dall'Autorità avverso tale sentenza, con la deliberazione EEN 15/09 l'Autorità ha concluso la rinnovazione del procedimento di riesame della richiesta di verifica avente codice 0808829100306R001-1#2 presentata dalla società Sirio Energy S.r.l. rigettando la suddetta richiesta in quanto, in primo luogo, dall'esame della stessa e della documentazione depositata dalla società emerge l'impossibilità di verificare il rispetto del settore di intervento che costituiva condizione essenziale per l'utilizzo della scheda tecnica n. 1 di cui alla deliberazione n. 234/02 e, in secondo luogo, dagli elementi di fatto e di diritto illustrati nel medesimo provvedimento, risulta che la società non ha preparato e realizzato il progetto di risparmio energetico con la diligenza, buona fede e correttezza necessarie a garantire la massimizzazione del tasso di ritorno dei buoni distribuiti;
- con la sentenza n. 2923/11 il Tar Lombardia ha annullato la deliberazione EEN 15/09;
- nella decisione n. 1634/10 il Consiglio di Stato, pur confermando le sentenze del Tar Lombardia n. 1102/09 e n. 1103/99 di annullamento delle deliberazioni EEN 15/09 e EEN 16/09, ha precisato che:
  - anche prima della eliminazione del metodo di rendicontazione forfetaria dei buoni omaggio distribuiti ai clienti finali (ossia dell'abolizione del coefficiente b) disposta con la deliberazione n. 18/07) l'Autorità aveva il potere, in sede di controllo a campione ai sensi dell'art. 14, della deliberazione n. 103/03, "di verificare il tasso di ritorno effettivo e di rettificare conseguentemente l'ammontare dei certificati bianchi" da riconoscere al titolare del progetto; ciò in quanto i risparmi energetici derivanti dalla realizzazione dei progetti di efficienza energetica devono essere effettivi, altrimenti i certificati bianchi, rilasciati a fronte di una mancata riduzione dell'inquinamento (conseguente al mancato risparmio energetico), porterebbero al risultato paradossale, opposto all'obiettivo per cui sono nati, di consentire un aumento del tasso complessivo di

inquinamento, con evidente danno per l'umanità e l'ambiente a livello globale;

- da quanto sopra “consegue che l'interesse che regge i ricorsi di primo grado può essere solo ed esclusivamente l'interesse ad una corretta istruttoria, non anche l'interesse a conseguire comunque, in sede di procedimento di riesame, un numero di certificati bianchi corrispondenti al tasso di ritorno forfetario anziché al tasso di ritorno effettivo” in quanto tale secondo interesse è “in radicale contrasto con gli interessi generali e collettivi sottesi al quadro normativo di riferimento e non potrebbe essere tutelato” e ha evidenziato che, anche il relazione ai progetti realizzati sotto la vigenza del coefficiente b “a seguito di una corretta istruttoria, l'AEEG mantiene integro il potere (e il dovere) di fissare il numero di certificati bianchi spettanti in base al tasso di ritorno effettivo”;
- “i certificati bianchi vanno riconosciuti in misura corrispondente all'effettivo risparmio energetico come commisurabile in base al tasso di ritorno effettivo” dei buoni omaggio inviati ai consumatori finali emerso in sede di controllo a campione effettuato ai sensi dell'articolo 14 delle Linee guida.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- per ragioni di equità, visti gli elementi acquisiti, con la deliberazione n. 17/08 l'Autorità ha consentito alla società Stars Energy S.r.l., eccezionalmente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, delle Linee guida, di presentare, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica dello stesso provvedimento e secondo le modalità operative definite al riguardo dal Direttore di Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità, una nuova richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici eventualmente conseguiti dal progetto oggetto della richiesta di verifica e certificazione 0163547099806R002, da valutarsi ai sensi della scheda tecnica n. 1 di cui alla deliberazione n. 234/02 così come modificata dalla deliberazione n. 18/07 e, dunque, commisurando l'ammontare di certificati bianchi da riconoscere all'effettivo risparmio energetico come misurabile in base all'effettivo tasso di ritorno dei buoni distribuiti risultante dal controllo a campione, ossia alle unità fisiche di riferimento rendicontate dalla società in tale nuova richiesta di verifica e certificazione;
- con comunicazione in data 26 agosto 2008 (prot. Autorità n. 26442 del 28 agosto 2008), la società Stars Energy S.r.l. si è avvalsa della possibilità di cui al precedente alinea, inviando all'Autorità, secondo quanto previsto al punto 2 della deliberazione EEN 17/08, una nuova richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici, avente codice 0163547099808R003;
- con la deliberazione EEN 16/09 l'Autorità aveva disposto di differire la valutazione della richiesta di verifica e certificazione avente codice 0163547099808R003 di cui al precedente punto in attesa della decisione del Consiglio di Stato sull'appello avverso la sentenza del Tar Lombardia n. 1103/09;
- la richiesta di verifica e certificazione di cui al precedente alinea ha ad oggetto unità fisiche di riferimento che consentono, in coerenza con il principio enunciato dalla decisione del Consiglio di Stato n. 1634/10, di commisurare l'ammontare di certificati bianchi da riconoscere alla società all'effettivo risparmio energetico

conseguito con il progetto come misurabile in base all'effettivo tasso di ritorno dei buoni distribuiti dalla società ai consumatori finali risultante dal controllo a campione e pari al 2,40%;

- per ragioni di equità, visti gli elementi acquisiti, con la deliberazione n. 17/08 l'Autorità ha consentito alla società Sirio Energy S.r.l., eccezionalmente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, delle Linee guida, di presentare, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica dello stesso provvedimento e secondo le modalità operative definite al riguardo dal Direttore di Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità, una nuova richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici eventualmente conseguiti dal progetto oggetto della richiesta di verifica e certificazione 0808829100306R001-1#2, da valutarsi ai sensi della scheda tecnica n. 1 di cui alla deliberazione n. 234/02 così come modificata dalla deliberazione n. 18/07 e, dunque, commisurando l'ammontare di certificati bianchi da riconoscere all'effettivo risparmio energetico come misurabile in base all'effettivo tasso di ritorno dei buoni distribuiti risultante dal controllo a campione, ossia alle unità fisiche di riferimento rendicontate dalla società in tale nuova richiesta di verifica e certificazione;
- con comunicazione in data 26 agosto 2008 (prot. Autorità n. 26443 del 28 agosto 2008), la società Sirio Energy S.r.l. si è avvalsa della possibilità di cui al precedente alinea, inviando all'Autorità, secondo quanto previsto al punto 2 della deliberazione EEN 14/08, una nuova richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici, avente codice 0808829100308R002;
- con la deliberazione EEN 15/09 l'Autorità aveva disposto di differire la valutazione della richiesta di verifica e certificazione avente codice 0808829100308R002 di cui al precedente punto in attesa della decisione del Consiglio di Stato sull'appello avverso la sentenza del Tar Lombardia n. 1102/09;
- la richiesta di verifica e certificazione di cui al precedente alinea ha ad oggetto unità fisiche di riferimento che consentono, in coerenza con il principio enunciato dalla decisione del Consiglio di Stato n. 1634/10, di commisurare l'ammontare di certificati bianchi da riconoscere alla società all'effettivo risparmio energetico conseguito con il progetto come misurabile in base all'effettivo tasso di ritorno dei buoni distribuiti dalla società ai consumatori finali risultante dal controllo a campione e pari al 4,16%.

**RITENUTO NECESSARIO:**

- dare esecuzione alle sentenze del Tar Lombardia n. 2922/11 e 2923/11, tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato nella decisione n. 1634/10;
- procedere, dunque:
  - alla valutazione della richiesta di verifica e certificazione avente codice 0163547099808R003 presentata dalla società Stars Energy S.r.l., la quale, ai fini dell'esecuzione della predetta sentenza n. 2922/11, deve intendersi sostitutiva della richiesta di verifica e certificazione presentata in precedenza dalla società e avente codice 0163547099806R002;
  - alla valutazione della richiesta di verifica e certificazione avente codice 0808829100308R002 presentata dalla società Sirio Energy S.r.l., la quale, ai fini dell'esecuzione della predetta sentenza n. 2923/11, deve intendersi

sostitutiva della richiesta di verifica e certificazione presentata in precedenza dalla società e avente codice 0808829100306R001-1#2.

**RITENUTO CHE:**

- alla luce degli elementi di fatto e di diritto fin qui esposti, la richiesta di verifica e certificazione, avente codice 0163547099808R003, presentata dalla società Stars Energy S.r.l. e la richiesta di verifica e certificazione, avente codice 0808829100308R002, presentata dalla società Sirio Energy S.r.l., vadano approvate, dando mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Utenti dell'Autorità per i seguiti di competenza, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, della deliberazione n. 4/06

**DELIBERA**

1. in esecuzione della sentenza del Tar Lombardia, Sezione III, 28 novembre 2011, n. 2922, di approvare la richiesta di verifica e certificazione avente codice 0163547099808R003 presentata dalla società Stars Energy S.r.l. in data 26 agosto 2008 (prot. Autorità n. 26442 del 28 agosto 2008), dando mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Utenti dell'Autorità per i seguiti di competenza ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, della deliberazione n. 4/06;
2. in esecuzione della sentenza del Tar Lombardia, Sezione III, 28 novembre 2011, n. 2923, di approvare la richiesta di verifica e certificazione avente codice 0808829100308R002 presentata dalla società Sirio Energy S.r.l. in data 26 agosto 2008 (prot. Autorità n. 26443 del 28 agosto 2008), dando mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Utenti dell'Autorità per i seguiti di competenza ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, della deliberazione n. 4/06;
3. di notificare il presente provvedimento, mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle società Stars Energy S.r.l. con sede in Genova, piazza Dante, 8/11 e Sirio Energy S.r.l. con sede in Roma, via Amalfi, 60;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

15 marzo 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*